

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 334/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 523 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Zlatan IBRAHIMOVIĆ, Romelu LUKAKU BOLINGOLI, e delle società A.C. MILAN S.p.A. e F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

ZLATAN IBRAHIMOVIĆ, calciatore della società A.C. Milan S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, verso la fine del primo tempo della gara di Coppa Italia, Inter – Milan, disputata allo Stadio San Siro in data 26 gennaio 2021, tenuto un comportamento antisportivo, indirizzando nei confronti del calciatore avversario, Sig. Lukaku, frasi provocatorie, comprovanti un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà, probità e sportività dettati dal Codice di Giustizia Sportiva;

LUKAKU BOLINGOLI ROMELU, calciatore della società FC Internazionale Milano S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, verso la fine del primo tempo della gara di Coppa Italia, Inter – Milan, disputata allo Stadio San Siro in data 26 gennaio 2021, tenuto un comportamento antisportivo, indirizzando nei confronti del calciatore avversario, Sig. Ibrahimović, frasi provocatorie, comprovanti un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà, probità e sportività dettati dal Codice di Giustizia Sportiva;

A.C. MILAN S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato;

FC INTERNAZIONALE MILANO S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Zlatan IBRAHIMOVIĆ, Romelu LUKAKU BOLINGOLI, dal Procuratore Speciale Avv. Lorenzo Cantamessa per conto dalle società A.C. Milan S.p.a., e dal Procuratore Speciale Avv. Angelo Capellini per conto della società F.C. Internazionale Milano S.p.a.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Zlatan IBRAHIMOVIĆ, di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Romelu LUKAKU BOLINGOLI, di € 2.000 (duemila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.P.A. da devolvere all'Associazione CAF con obbligo di rendicontazione alla FIGC, di € 1.250

(milleduecentocinquanta) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. da devolvere all'Associazione CAF con obbligo di rendicontazione alla FIGC;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina